

## ALCUNI PROBLEMI RIGUARDANTI L'AMMINISTRAZIONE DELLA CACCIA

1960

Una vera e propria amministrazione della caccia, almeno in occidente, fu istituita dall'Imperatore Diocleziano e si hanno notizie che l'organizzazione venatoria di Carlo Magno non differiva sensibilmente da quella degli imperatori romani. Gli impiegati addetti alla caccia specialmente nel Medio Evo erano assai numerosi: alcuni tenevano la contabilità, mentre la grande maggioranza era costituita da funzionari tecnici, che si occupavano degli ausiliari della caccia, come veltrarii, beverarii, ecc. adibiti alla cura e all'addestramento dei cani; numerosissimi i falconieri ed altamente rispettati; altri erano consegnatari e responsabili della conservazione e dell'installazione del materiale per le cacce chiuse. Vi erano inoltre impiegati particolarmente adibiti alla valutazione statistica della selvaggina esistente nel territorio della propria giurisdizione.

L'amministrazione venatoria, col volgere dei secoli e coi progressi dell'agricoltura, si trasformò in amministrazione forestale. In altri termini l'amministrazione delle foreste è una trasformazione dell'amministrazione della caccia.

Se consideriamo l'attuale amministrazione venatoria italiana, troviamo che essa, bene o male, fa capo alla Direzione generale della produzione agricola del Ministero per l'Agricoltura e per le Foreste.

Richiamandomi a quanto ho dimostrato in articoli precedenti e cioè che in territorio libero non esiste quasi più selvaggina, se non in vicinanza delle messe, e che questa è spesso dannosa alle colture agrarie, a spese delle quali la selvaggina si nutre e vive, ci chiediamo se la sede ministeriale più adatta per l'Ufficio della caccia e, aggiungiamo anche per quello della pesca, non sarebbe più a posto nella Direzione generale delle Foreste e dell'Economia montana anziché presso la Direzione generale della produzione agricola.

La selvaggina prospera in terreni boscati, cespugliati ed incolti meglio che nei campi coltivati, dai quali l'agricoltura tende ad allontanarla.

Se si considera che il territorio montano e collinare supera di gran lunga, in Italia, quello delle pianure intensamente coltivate e che oggi si tende giustamente al rimboschimento su larga scala ed al ripristino di una economia silvo-pastorale, è evidente che si stanno creando condizioni favorevoli alla ricostituzione del patrimonio faunistico venatorio in tutta quella parte del nostro Paese, che oggi richiama in particolar modo l'attenzione del Governo.

È stata anche presentata alla Camera una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Simonacci e Fracassi, per la costituzione dell'Azienda nazionale autonoma forestale, che prevede l'istituzione di una Stazione faunistica. Ci avviciniamo in tal modo all'ottimo sistema francese, vigente anche in altri Paesi, che attribuisce la tutela e l'incremento del patrimonio faunistico alla Direzione delle Acque e Foreste

Con lo sviluppo che il Governo intende dare al rimboschimento e agli altri problemi della montagna, è evidente che il Corpo Forestale dello Stato deve essere fortemente aumentato; esso è inoltre il complesso organico più accreditato ad esercitare la vigilanza sulla caccia nei boschi e nei terreni della montagna.

Il D.P.R. 10 giugno 1955 n. 987, che ha decentrato l'amministrazione della caccia dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste alle Provincie, ha generato inconvenienti che conducono a conflitto di attribuzioni.

È strano, ad esempio, che il decentramento amministrativo, consistente nella attribuzione alle provincie della materia venatoria, precedentemente di competenza ministeriale, non sia stato accompagnato anche da un decentramento sindacale, ripristinando le Associazioni provinciali dei cacciatori, con personalità giuridica propria, come era previsto dall'art. 82 della legge sulla caccia del 1931.

Si vorrebbe da molti che le decisioni riguardanti la costituzione di riserve e di oasi di protezione passassero dal Ministero alle Provincie. Di fatto, oggi, tutta l'istruttoria relativa a tali enti spetta alle Provincie stesse. Questa disposizione decentrativa è giusta, perché si tratta di valutazioni locali e non di carattere generale. Sarebbe semplice stabilire che, se una decisione locale non è contrattata è inutile rimetterla al Ministero, ma quando sorgono contrasti fra le parti, sembra opportuno che la decisione rimanga al Ministero.

Esistono inoltre nella legge vigente ed in parecchie delle proposte di legge presentate alla Camera, contraddizioni di principio. Ammesso il decentramento biologico, contemplato dalla legge vigente, negli articoli che riguardano la zona delle Alpi ed i compartimenti venatori, ammesso il decentramento amministrativo insito nell'attribuzione alle Provincie della materia venatoria, non si concepisce invece l'accentramento sindacale in Roma di tutto ciò che riguarda l'organizzazione dei cacciatori, i quali sarebbero sufficientemente salvaguardati nei loro interessi dalle Associazioni provinciali, che la legge vigente ha trasformato in semplici Sezioni della Federazione, organo centrale. Facoltà ministeriali deferite alle Amministrazioni Provinciali, ma Associazioni locali diminuite di importanza di fronte all'ente Federale con sede in Roma.

Né questa è la sola contraddizione stridente che esiste nella legge ancora in vigore (987/1955). Ve ne sono altre più gravi.

Alle Provincie è attribuito tutto l'onere della caccia senza quasi alcun corrispondente finanziamento. I Comitati provinciali della caccia hanno i compiti di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia venatoria e devono provvedere «a tutte le iniziative atte a conseguire il ripopolamento della selvaggina stanziale, anche mediante opportune immissioni e alla repressione degli abusi in materia di caccia e di uccellazione a mezzo anche di apposite guardie» (art. 38).

In queste disposizioni è tutta la parte tecnica e sostanziale della caccia, ma il finanziamento per lo svolgimento di queste ed altre attribuzioni secondarie si

riduce al 70% delle sopratasse sulle licenze di caccia, le quali costituiscono un cespite di entrata ridicolo di fronte al costo della tessera di iscrizione che il cacciatore è obbligato a pagare per ottenere la licenza di caccia, contrariamente a quanto prescrive l'art. 18 della Costituzione Italiana.

*Alessandro Ghigi*